

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**“S. Spirito – Fondazione Montel”**

Pergine Valsugana

**Allegato:**

**SCHEMA CONVENZIONE**

Pergine Valsugana, 03 settembre 2025.

**IL PRESIDENTE**

- fto dott. Diego Pintarelli –

**IL DIRETTORE GENERALE**

- fto dott. Giovanni Bertoldi -

Prot. n. \_\_\_\_\_

Pergine Valsugana, \_\_\_\_\_

## **A.P.S.P. SPIRITO " FONDAZIONE MONTTEL "**

### **PERGINE VALSUGANA (TN)**

**OGGETTO:** *Convenzione per la realizzazione del progetto "Intervento 3.3.E. - Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici" presso il Servizio Centro Diurno.*

**Periodo dal** \_\_\_\_\_ **al** \_\_\_\_\_

**Codice CIG** \_\_\_\_\_

TRA

l' A . P.S. Spirito - Fondazione Montel", di seguito per brevità denominata AZIENDA o A.P.S.P., con sede a PERGINE VALSUGANA in Via Marconi n. 4 Codice Fiscale 00358720225 rappresentato dal Legale Rappresentante dott. Diego Pintarelli nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

e

la Cooperativa \_\_\_\_\_ di seguito per brevità COOPERATIVA, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

#### **PREMESSO che**

- con nota dd. 30/07/2025 prot. n. 606713 nostro prot. n. 4541/2025 di pari data , l' A g e n z i a d e l L a v o r o - C e n t r o p e r l' i m p i e g o d i P e r g i n e V a l s u g a n a s e g n a l a v a l a p o s s i b i l i t à d i u n i n s e r i m e n t o l a v o r a t i v o o c c u p a z i o n a l e a t e m p o d e t e r m i n a t o n e l l' a m b i t o d e l p r o g e t t o I n t e r v e n t o 3.3.E;
- l'A.P.S.P. con nota prot. n. 4715/2025 dd. 06/08/2025 richiedeva alla P.A.T. – Agenzia del Lavoro di Trento un contributo per l'attivazione del progetto Intervento 3.3.E;
- con nota dd. 14/08/2025 prot. n. 643564 nostro prot. n. 4935/2025 di pari data la P.A.T. – Agenzia del Lavoro - *Ufficio Legale Amministrativo e contabile* di Trento comunicava l'approvazione del progetto dell'inserimento lavorativo in parola, per n. 1 (uno) lavoratore con orario parziale a 20 ore settimanali per il periodo di 12 (dodici) mesi con la previsione massima del costo lavoro finanziata 10.404,99, IVA' Agenzia 22% inclusa;
- che i soggetti attuatori del progetto sono le cooperative sociali ai sensi di quanto stabilito nel documento degli " *Interdella XVI legislatura P o l i t i c a d e l L a v o r o* ";
- in esecuzione dei principi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 gli Enti Pubblici possono affidare mediante Convenzione la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari, alle Cooperative sociali disciplinate dalla Legge stessa;

- il soggetto affidatario è iscritto nel registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/10/1988 n. 24 e della L.R. 29/01/1954 n. 7 e s.m. nella sezione " B " " Cooperative cooperative sociali mutualistiche a partecipazione privata sottocategoria 2 ) " cooperative per lo svolgimento lavorativo di persone svantaggiate " ed alla categoria
- la COOPERATIVA affidataria è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento ed è in possesso degli altri requisiti (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) richiesti per l'affido del servizio in oggetto;
- con l' affidamento delle attività oggetto della presente convenzione, si perseguono i seguenti obiettivi:
  - creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio sociale appartenenti alla realtà locale;
  - favorire l' inserimento / reinserimento nella comunità delle persone svantaggiate;
- la scelta di affidare il servizio in Convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 381/91 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione negli obiettivi e nella loro realizzazione illustrati al punto che precede, ritenuti fondamentali per la finalità amministrativa;
- con decreto del Presidente n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutivo, veniva affidato a trattativa diretta, alla COOPERATIVA il servizio oggetto della presente Convenzione relativo a n. 1 (uno) operatore a 20 ore settimanali per il periodo di 12 (dodici) mesi per un importo complessivo di (€ \_\_\_\_\_), oltre all'IVA, come inoltre indicato dall'offerta, trasmessa tramite Contracta in relazione alla procedura \_\_\_\_\_ nostro prot. n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ approvando contestualmente il seguente schema di Convenzione;
- l' Affidataria è dotata di adeguata attrezzatura e personale sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per l'assistenza ai soggetti deboli, e verificata positivamente la sua idoneità e regolarità in capo alla stessa, oltre al possesso dei requisiti tecnici e finanziari;
- il finanziamento pubblico risulta indispensabile per la realizzazione del servizio.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L' A . P . S . P . - Fondazione Montell di Pergine Valsugana a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, dott. Pintarelli Diego, affida a trattativa privata alla COOPERATIVA \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_ che, a mezzo del suo Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ accetta ed assume il servizio per la

realizzazione del progetto "Intervento 3.3.E. - inserimento disabili", numero n. 1 lavoratore a tempo parziale 20 ore settimanali alle condizioni indicate alle condizioni indicate dd. \_\_\_\_\_ offerta indicata dd. \_\_\_\_\_ trasmessa tramite Contracta, procedura n. \_\_\_\_\_ ns. prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.

La gestione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nella presente Convenzione e delle disposizioni regolamentari per la gestione del progetto "Intervento 3.3.E. - inserimento disabili" per il Servizio Centro Diurno indicate dall' Agenzia del Lavoro di Trento.

Il personale impiegato nel Progetto svolgerà in Azienda e non svolgerà funzioni già assegnate ad altre attività e esclusioni previste dall' Agenzia del Lavoro.

Le attività svolte dai lavoratori individuati sono identificate nelle seguenti:

- guida automezzo dell'azienda previa verifica da parte dell' Intervento a ciò dedicato, stante adeguata formazione (kasco conducente ecc.) per trasporto da e per domicilio di utenti al Centro Diurno con presenza supporto di operatore dedicato all' Assistenza Utenti/Residenti;
- guida automezzo per attività varie programmate es. ritiro farmaci, ausili, ecc.;
- pulizia del pulmino;
- piccole attività nel verde (raccolta foglie, annaffiatura piante e fiori al bisogno, cura delle aiuole vasi all' entrata delle strutture);
- collaborazione con servizio animazione per progetti relativi alle aree verdi;
- collaborare con il servizio manutenzione per piccoli interventi (lavaggio carrozzine, bidoni, ecc.);
- affiancamento nelle attività di animazione e supporto attività di ascolto, manuali, culturali;
- presidio e sorveglianza di luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli utenti coinvolti nelle varie attività.

## **Art. 2 –Durata**

La presente Convenzione ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_.

## **Art. 3 –Obblighi della COOPERATIVA**

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando lavoratori come previsto dall' art. 4 della Legge 381/91;
- b) a nominare quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il / la \_\_\_\_\_;
- c) a garantire il trattamento economico e giuridico previsto per i lavoratori dell'Intervento 3.3.D;
- d) a impiegare gli operatori segnalati dall' Agenzia del Lavoro;
- e) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato e della durata della Convenzione, l'assunzione di una persona, appartenente alle tipologie indicate dalla Legge 381/91, a tempo parziale 20 ore settimanali indicata dall' Azienda di concezione.



del servizio e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio stesso.

#### **Art. 7 – Obblighi Aziende pagamenti**

L' A.P.S.P. affidante si impegna a corrispondere per il servizio in oggetto il corrispettivo stabilito in complessivi presunti € \_\_\_\_\_, oltre l'IVA risultante dall'Offerta dd. \_\_\_\_\_ ns. prot. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, procedura Contracta n. \_\_\_\_\_.

Il corrispettivo sarà mensilizzato mediante emissione di fattura mensile posticipata in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013 distinguendo il costo della manodopera dagli altri costi ed evidenziando sulla fattura stessa che si tratta di progetti finanziati.

Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla Legge 190/2014 l'A.P.S.P. si avvale del meccanismo dello split - payment. Sulle fatture emesse dovrà essere pertanto indicata l'annotazione "Scissione dei pagamenti".

L' A . P . S . P . provvederà al pagamento della fattura sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. segnalato per iscritto dalla COOPERATIVA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa attestazione della relativa regolarità tecnico-amministrativa ed autorizzazione al pagamento da parte del Servizio competente dell' A . P . S . P . , della COOPERATIVA affidataria stessa acquisita con il Mod. DURC.

#### **Art. 8 –Contestazioni - Risoluzione della Convenzione**

In caso di mancato rispetto degli obblighi con contestazione per iscritto dell'addebito ed alla dell'inadempienza. Trascorso in sarà risolto di diritto. tale te L' Azienda appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere la Convenzione per qualsiasi motivata ragione, oltre quelle di contestata carenza del servizio, mediante semplice preavviso di mesi uno.

È inoltre causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal Pr. Provinciale delle cooperative sociali, Azienda, a salva sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la Convenzione sino alla sua naturale scadenza.

#### **Art. 9 –Risoluzione delle controversie**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione di un giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'affidatario e nome in tutto' al carico parti o, in mancanza di accordo, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di arbitrato.

#### **Art. 10 –Spese di stipula della Convenzione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

#### **Art. 11 –Disposizioni anticorruzione**

- 1 La COOPERATIVA la sottopone a controllo e in questa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 151/2001, per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 151/2001, concluso contratti di lavoro subordinato o assunzione di incarichi professionali. L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana ha esercitato poteri autoritativi della stessa A.P.S.P. nei confronti della COOPERATIVA e, in occasione della cessazione del rapporto di pubblico impiego.
- 2 La COOPERATIVA con riferimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 151/2001, si impegna ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 151/2001, di Spirito - Fondazione Montel, a osservare e a far osservare ai propri eventuali comportamenti compatibili con il ruolo e l'attività svolta, il comportamento stesso.
- 3 La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'art. 2 del D.Lgs. n. 151/2001, verificata l'eventuale violazione del D.Lgs. n. 151/2001, assegnando un termine non superiore a 10 giorni controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, procederà alla revoca del contratto di lavoro.

### Art. 12 - Trattamento dei dati - tutela della privacy

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del trattamento:** A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana;

**Finalità del trattamento:** adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di cui la nostra Amministrazione è competente;

**Base del trattamento:** esecuzione di un compito di interesse di pubblici poteri;

**Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati:** il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

**Modalità del trattamento:** tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

**Obbligatorietà del conferimento:** il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'inefficienza delle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

**Comunicazione, diffusione e destinatari:** i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario della attività svolta a favore dell'Ente e nei limiti individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

**Durata del trattamento e periodo di conservazione:** i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

**Diritti dell'interessato:** o un suo rappresentante particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

**Responsabile Protezione Dati (RPD):** la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati presso [serviziopdo@upipa.tn.it](mailto:serviziopdo@upipa.tn.it)

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ZIENDA  
IL PRESIDENTE  
(dott. Diego Pintarelli)

Per la COOPERATIVA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa  
il requisito della forma scritta.

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa  
il requisito della forma scritta.